

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1054

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati COLUCCI, BORGOGGIO, NONNE

Presentata il 28 novembre 1979

Modifiche alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, concernente modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le modifiche alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, che proponiamo scaturiscono dalla esperienza dei due anni, ormai, di applicazione della legge stessa, con la quale fu abolito l'obbligo della registrazione per gli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico per la trascrizione, assoggettandoli, in sostituzione, alla imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento della richiesta della formalità per il tramite dei competenti uffici provinciali del Pubblico registro automobilistico.

La legge attualmente in vigore stabilisce che la richiesta di trascrizione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di autenticazione degli atti. In mancanza si applica la sanzione prevista dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (da 1 a 3 volte l'imposta dovuta).

È doveroso prendere atto che il termine di trenta giorni non è adeguato e che la procedura per la riscossione della eventuale sanzione è risultata, alla prova dei fatti, lenta e macchinosa.

Il termine di trenta giorni certamente non è adeguato. La compravendita degli autoveicoli e dei motocicli, mobili per eccellenza, non di rado avviene in province diverse da quella nella quale l'autoveicolo è targato. Così l'atto viene autenticato nella provincia nella quale la trattativa si conclude, mentre la sua trascrizione deve avvenire nella provincia dove l'autoveicolo è targato e dove si trova il pubblico registro automobilistico competente a ricevere la richiesta di trascrizione e incassare la relativa imposta erariale di trascrizione.

Si verifica così che per circostanze che non possono essere imputabili alle

parti, ad esempio i ritardi o disguidi postali, la richiesta della formalità, anche se fatta partire tempestivamente, arriva a destinazione in ritardo.

Si aggiunga poi che molto spesso gli autoveicoli vengono venduti mentre presso il competente pubblico registro automobilistico è ancora in corso di evasione la trascrizione dell'acquisto da parte dell'operatore commerciale (filiali e concessionarie di case automobilistiche, commercianti) che ha concluso la trattativa e poiché i Pubblici registri automobilistici, soprattutto quelli di Milano, Roma, Torino, riconsegnano le formalità evase al richiedente dopo un tempo che varia dal mese in poi, si comprende bene quale sia il disagio dell'utente e degli stessi uffici del Pubblico registro automobilistico sottoposti a pressioni, proteste e sollecitazioni di ogni genere.

Le giuste rimostranze degli utenti si fanno sempre più pressanti, per cui occorre porre rimedio elevando ad almeno 60 e 120 giorni i termini previsti nell'articolo 2 al secondo comma.

Anche la procedura per la riscossione della penalità va modificata per adeguarla alle esigenze di un settore del quale sono peculiari caratteristiche la semplicità e speditezza delle trattative e per permettere all'Erario una più sollecita riscossione dell'imposta e della eventuale sanzione pecuniaria.

Attualmente la procedura prevede che il Pubblico registro automobilistico comunichi entro sei mesi all'Ufficio registro i casi di ritardata richiesta di trascrizione degli atti e l'Ufficio del registro a sua volta interviene presso le parti per il pagamento della penalità.

Si è constatato che la richiesta della penalità perviene alle parti dopo un anno ed oltre e che, ovviamente, altro tempo trascorre prima che la penalità venga effettivamente pagata.

La procedura è innegabilmente farraginoso e costosa, per cui appare necessario, in caso di ritardata richiesta di trascrizione, domandare agli stessi uffici del pubblico registro automobilistico la riscossione della penalità contestualmente all'imposta erariale di trascrizione.

In tale modo si concretizza una procedura snella che realizza tempestivamente quanto dovuto all'Erario e nella maniera più certa. Non c'è chi non veda il grande vantaggio da parte dell'Erario che ottiene due notevoli vantaggi:

incassa immediatamente la penalità, senza aspettare anche oltre un anno;

evita agli uffici registro un lavoro certamente superfluo con un vantaggio economico rilevante in rapporto alla cifra da riscuotere.

Per quanto riguarda l'importo della penalità ci sembra opportuno assecondare la pressante aspirazione dei contribuenti i quali vogliono leggere chiaro nelle leggi e perciò contrastano il rinvio ad altre leggi.

Diciamo cioè chiaramente all'utente quanto deve pagare in caso di ritardata richiesta di trascrizione mantenendo tuttavia il criterio (che è quello anche oggi vigente) che la penalità sia fissata in un importo pari all'imposta erariale di trascrizione dovuta, con uno sgravio nel caso che il ritardo sia minimo (30 giorni) e con un notevole aggravio, nel caso che il ritardo sia superiore ai 60 giorni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, in 30 e 90 giorni sono elevati, rispettivamente, a 60 e 120 giorni.

ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, è sostituito dal seguente:

« Per l'omissione della richiesta della formalità entro i termini previsti al comma precedente si applica una pena pecuniaria pari all'importo dell'imposta erariale di trascrizione dovuta e da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, Ufficio del pubblico registro automobilistico; la pena pecuniaria è ridotta ad un quarto, con un minimo di lire diecimila, se il ritardo non supera i trenta giorni, è triplicata se il ritardo supera i sessanta giorni ».

ART. 3.

Sono abrogati il quarto e quinto comma dell'articolo 2 e l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1977, n. 952.